

L 1087-001-01
-03

Mod. dgc_2/19

ORIGINALE

59.66/20.24
COMUNE DI NAPOLI

DIPART./AREA: Sviluppo Socio Economico e Competitività
Entrate

SERVIZI

Programmazione Mercatale
Gestione Canoni e Altri Tributi

(Proposta al Consiglio)

ASSESSORATO: al Commercio, ai Mercati e Attività Produttive

Proposta di deliberazione prot. n°del 19/02/2024

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 62

OGGETTO: Proposta al Consiglio. Precisazioni ed integrazioni in ordine al punto 2 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020, al fine di dare piena attuazione a quanto stabilito dall'articolo 181, comma 1-bis, del Decreto-Legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77, nonché dall'articolo 9-ter, comma 3, del Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18/12/2020, n. 176

Il giorno 26-02-24, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

ASSESSORI(*):

Carmine PISCOPO
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Luigi FELACO

X	A
---	---

Lucia Francesca MENNA

X	A
---	---

Rosaria GALIERO

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

Marco GAUDINI

X	A
---	---

Ciro BORRIELLO

P	X
---	---

Eleonora de MAJO

X	A
---	---

Giovanni PAGANO

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: IL SINDACO L. de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MAGNOLI

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

IN VIDE CONFERENZA

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Commercio, ai Mercati e alle Attività Produttive, dott.ssa Rosaria Galiero:

Premesso che

- l'emergenza sanitaria dichiarata a gennaio 2020 e tuttora in corso ha prodotto e sta producendo effetti devastanti sia sul sistema produttivo nazionale, sia, in misura anche maggiore, sulle economie locali;
- al fine di mitigare l'impatto negativo correlato alla chiusura forzata su una serie di attività, lo Stato ha messo a disposizione degli operatori e delle amministrazioni una serie di strumenti finalizzati a fornire la liquidità necessaria a garantire almeno in parte il sostentamento ai settori più colpiti;
- per ciò che attiene, in particolare, al settore del commercio, lo Stato ha inteso aiutare determinate categorie di operatori attraverso la previsione di esenzioni per il pagamento di tributi e canoni dovuti agli enti locali, prevedendo al contempo nei confronti di questi ultimi trasferimenti aggiuntivi a compensazione del minor gettito registrato; in questo senso, opera la previsione di cui all'articolo 181 del Decreto-Legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77, nonché all'articolo 9-ter del Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18/12/2020, n. 176;

Dato atto che

- nel contesto produttivo del territorio comunale di Napoli, le conseguenze negative della pandemia sono ulteriormente acuite dalla specificità dell'economia cittadina, basata per una consistente parte sui settori del turismo e del commercio;
- l'Amministrazione si è attivata fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria per mitigare gli effetti nefasti della stessa sul tessuto produttivo, sia pure con i limiti correlati alla situazione di ente in riequilibrio finanziario pluriennale e, quindi, con margini di manovra assai compressi;
- con riferimento al commercio su aree pubbliche, in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/03/2020 è stata a suo tempo disposta l'esenzione dal pagamento del canone dovuto sia da parte dei mercati cd. in sede propria, sia da parte di quelli cd. in sede impropria, limitatamente al periodo per il quale le disposizioni emanate a tutela della salute pubblica avessero vietato l'esercizio dell'attività mercatale;
- in sede di conversione del D.L. 34/2020, avvenuta con L. 77/2020, è stato introdotto il comma 1-bis all'articolo 181, che ha determinato l'esenzione dal pagamento del COSAP per i titolari di concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D. Lgs. n. 114/1998, per il periodo 1/03/2020 – 30/04/2020;
- per i mercati in sede propria, la materiale attuazione della misura decisa con la deliberazione n. 78/2020 è stata resa possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della Deliberazione n. 19 del 29/09/2020, con cui è stato stabilito (punti 2 e 3 del dispositivo) quanto segue:

2. *Esonerare, in deroga all'art. 37, comma 3, del vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, limitatamente all'annualità 2020 i titolari di concessione di posteggio nei mercati in sede propria dal pagamento del rateo di canone di concessione dovuto per il periodo di chiusura, corrispondente a due rate mensili per un importo di € 255.000,00 a seguito dell'Ordinanza n. 13 del 13/03/2020 del Presidente della Regione Campania (...);*
3. *Precisare che la perdita di € 255.000,00 è compensata dall'erogazione di parte delle somme ricevute dallo Stato a seguito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 106 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n. 77/2020 a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19;*

IL SEGRETARIO GENERALE

- il perdurare dell'emergenza sanitaria per tutto il 2020 ha determinato l'adozione da parte dello Stato di ulteriori provvedimenti a sostegno dei settori più colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia;
- in sede di conversione, avvenuta in data 13/10/2020, del D.L. 104/2020 ad opera della L. 126/2020, è stata effettuata l'estensione dal 1/05 fino al 15/10/2020 del periodo di esenzione dal pagamento del COSAP per i titolari di concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D. Lgs. n. 114/1998;
- inoltre, con l'articolo 9-ter, comma 3, del Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18/12/2020, n. 176, lo Stato ha disposto per la medesima categoria produttiva l'esenzione del pagamento del canone unico di cui alla L. 160/2019 (entrata che sostituisce, a decorrere da quest'anno, il COSAP) dal 1 gennaio al 31 marzo 2021;

Considerato quanto segue:

- per le concessioni di posteggio all'interno di mercati in sede propria, l'art. 16 del regolamento per il commercio su aree pubbliche prevede che i relativi canoni siano "stabiliti con la deliberazione di Consiglio Comunale di istituzione o di modifica del mercato, in recepimento dei criteri fissati dall'art. 49 della Legge Regionale (L.R. n. 1/2014, le cui disposizioni sono state trasfuse nel testo unico approvato con L.R. n. 7/2020, ndr)";
- il canone che viene corrisposto dai titolari di posteggio a seguito di assegnazione agli stessi a mezzo di procedura ad evidenza pubblica ha natura di canone concessorio e non è, quindi COSAP;
- il riferimento, contenuto nelle norme in precedenza citate, al COSAP o al Canone Unico determina, di fatto, l'esclusione dal beneficio di tutti gli operatori che sono titolari di posteggi nei cd. mercati in sede propria;
- si configura pertanto una disparità di trattamento tra soggetti che appartengono al medesimo settore produttivo, in quanto sia i mercati in sede propria, sia i mercati in sede impropria, sono entrambi riconducibili al D. Lgs. 114/1998, che si riferisce a tutte le tipologie di commercio su aree pubbliche;
- tenuto conto di tale sperequazione, con nota PG/2020/869188 del 30/12/2020 l'Assessore al commercio, ai mercati e alle attività produttive, nel rappresentare le similitudini tra COSAP e canone concessorio, ha chiesto al dirigente del Servizio Gestione Canoni e Altri Tributi di "valutare se, avendo le due tipologie di canone la stessa natura in termini di entrata, sia applicabile anche per i mercati in sede propria l'esonero dal pagamento del canone per il periodo 1/04/2020 – 15/10/2020, così come previsto dall'art. 109 della legge 77/2020 e se a ristoro dello stesso il Comune di Napoli possa accedere all'apposito fondo previsto dallo stesso articolo;
- con nota PG/2021/106867 del 5/02/2021, il dirigente del Servizio Gestione Canoni e Altri Tributi, dopo aver effettuato un'articolata disamina della normativa, ha concluso il proprio approfondimento come segue:
 - l'ipotesi di esenzione di cui all'articolo 181 comma 1bis del dl 34/2020 è applicabile anche ai titolari di concessioni per posteggi di mercati cd. in sede propria;
 - dal punto di vista operativo, sulla falsariga delle argomentazioni rinvenibili nella circolare del MEF n. 1/DF del 20/01/2009, occorrerebbe confrontare il Canone OSAP "teorico" con il canone concessorio effettivamente applicato. Qualora il primo dovesse risultare superiore al secondo, l'agevolazione andrebbe calcolata applicando la percentuale di abbattimento sull'importo annuo del canone concessorio, mentre in caso contrario l'importo dell'agevolazione deriverebbe dall'applicazione di tale percentuale al Canone OSAP "teorico";
 - il fondo di cui all'articolo 181 del D.L. 34/2020 non risulterebbe utilizzabile per tale fattispecie di agevolazione, essendo correlato agli incassi registrati su SIOPE per COSAP e TOSAP, mentre potrebbe essere valutata la possibilità di accedere al fondo di cui all'articolo 106 del medesimo Decreto-Legge, posto a presidio di mancate entrate per gli enti;

- a seguito dei chiarimenti forniti, con nota PG/2021/108386 del 05/02/2021 l'Assessore al commercio, ai mercati e alle attività produttive ha chiesto al Dirigente del Servizio Programmazione Mercatale di esperire ogni utile atto al fine di procedere al superamento di eventuali situazioni di disparità di trattamento tra soggetti che appartengono al medesimo settore produttivo, di cui al D. Lgs. 114/1998;

Ritenuto che

- per ciò che attiene all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020, si possa tenere conto delle indicazioni contenute nella nota di lettura di IFEL del 5/08/2020, recante "Le assegnazioni a sostegno delle funzioni fondamentali dei Comuni. Finalità, modalità, vincoli (art. 106 del dl 34/2020)"; più precisamente, il punto 5 della nota medesima esplicita la possibilità di prevedere "agevolazioni autonomamente decise dai Comuni nell'esercizio della propria autonomia regolamentare" a valere sul fondo medesimo, tenuto conto che "(...) Ad avviso dell'ANCI, appare tuttavia coerente con l'impostazione della norma che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi nazionali o estensioni di entità limitata -- anche in adattamento a situazioni locali -- di schemi nazionali, (...) possano essere incorporate nel concetto di perdita di gettito oggetto di ristoro";
- in considerazione del quadro giuridico che si è andato via via definendo nel corso del 2020, occorra precisare che:
 - l'esonero disposto al punto 2 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020, debba intendersi riferito a tutto il periodo di cui all'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020;
 - occorra conseguentemente applicare anche ai canoni concessori dei mercati cd. in sede propria la medesima percentuale di abbattimento individuata nel 2020 per il calcolo dell'esenzione applicata ai mercati cd. in sede impropria, soggetti al pagamento del COSAP, secondo il meccanismo descritto più sopra (applicazione della percentuale al più basso tra gli importi del Canone OSAP "teorico" permanente e canone concessorio annuo), definendo in tal modo la misura dell'agevolazione massima, incluse le esenzioni già disposte con la deliberazione n. 19/2020, spettante a ciascun concessionario per tutto il periodo stabilito dalla norma richiamata al punto che precede;
 - per l'anno in corso, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020, che ha disposto l'esenzione dal pagamento del Canone Unico di cui alla L. 160/2019 per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 2021, occorra altresì disporre per lo stesso l'agevolazione in ragione dell'importo più basso che risulta dal confronto tra canone concessorio annuo e Canone Unico - COSAP permanente, calcolati sui primi tre mesi;
 - la mancata entrata conseguente all'agevolazione concessa a mezzo del presente atto, preventivabile complessivamente in € 900.000,00 per l'anno 2020 e in € 290.000,00 per l'anno in corso, possa trovare copertura sulle risorse del fondo attribuito al Comune di Napoli ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 34/2020, trattandosi di una fattispecie di "estensione di entità limitata" dello schema nazionale coerente con le finalità di utilizzo del fondo e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 822 e 823, della L. n. 178/2020, ferma restando in ogni caso la specifica rendicontazione che dovrà essere curata da parte del Servizio competente;

Ritenuto altresì che:

- in presenza di pagamenti già effettuati per i quali dovesse determinarsi un credito per il singolo operatore, occorra individuare criteri attraverso i quali il Servizio Programmazione Mercatale possa procedere alla relativa regolarizzazione;
- a tal fine, occorra prevedere che eventuali pagamenti che, a seguito dell'applicazione delle disposizioni sopra riportate, risultassero effettuati in eccesso dai concessionari nel 2020 rispetto a quanto effettivamente dovuto, siano imputati ad eventuali debiti pregressi a partire dall'annualità meno recente o, in mancanza, a canoni dovuti per l'anno in corso;
- in presenza di eventuali ulteriori proroghe del periodo di esenzione già disposto per i primi tre mesi del 2021, occorra sin d'ora demandare alla Giunta Comunale l'adozione di ulteriori

provvedimenti, in linea con quanto previsto dal presente atto e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione;


Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 6 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L 1087/2021/0001 per'

- nota PG/2020/869188 del 30/12/2020;
- nota PG/2021/106867 del 5/02/2021;
- nota PG/2021/108386 del 5/02/2021.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono

I DIRIGENTI DEI SERVIZI

Gestione Canoni ed altri tributi : dott. Sergio Aurino
Programmazione Mercatale : dott.ssa Rosaria Rossi



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Proporre al Consiglio

1. di precisare e conseguentemente disporre che l'esonero disposto, in deroga all'art. 37 del vigente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, con il punto 2 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020, debba intendersi riferito al medesimo periodo di cui all'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, garantendo in tal modo parità di trattamento tra operatori che svolgono la medesima attività;
2. di precisare che l'equiparazione tra mercati cd. in sede propria e mercati cd. in sede impropria ai fini del calcolo dell'agevolazione applicabile in conseguenza di provvedimenti in tal senso emanati dallo Stato, trova applicazione anche nel 2021, secondo quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 3, del D.L. n. 137/2020;
3. di stabilire che la misura dell'agevolazione disposta con il presente atto è calcolata come segue:
 - a) per il 2020, applicazione della percentuale del 63%, utilizzata per l'abbattimento del Canone OSAP per i mercati cd. in sede impropria, al più basso degli importi tra il COSAP "teorico" permanente applicato al singolo posteggio e canone concessorio effettivo annuo. L'importo ottenuto è da intendersi al lordo dell'esonero già disposto con la deliberazione n. 19/2020;
 - b) per il 2021, il più basso degli importi riferiti a canone concessorio annuo e Canone Unico - COSAP permanente, calcolati sui primi tre mesi;
4. di stabilire che le minori entrate per il 2020, preventivate complessivamente in € 900.000,00, nonché per il 2021 (periodo 1 gennaio - 31 marzo), complessivamente in € 290.000,00, risultano coperte con le risorse attribuite al Comune di Napoli nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020, come già stabilito al punto 3 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020, e saranno oggetto di specifica rendicontazione da parte del Servizio Programmazione mercatale;
5. di stabilire sin d'ora che, in presenza di ulteriori proroghe del periodo di esenzione già disposto per i primi tre mesi del 2021, la Giunta Comunale procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti, in linea con quanto previsto dal presente atto e compatibilmente con le risorse statali a disposizione;
6. di stabilire che eventuali crediti dei singoli operatori per il 2020 derivanti dall'applicazione di quanto stabilito nel presente provvedimento siano imputati ad eventuali debiti degli stessi operatori per canoni concessori non versati negli anni passati a partire dalle annualità meno recenti o, in mancanza, a canoni dovuti per l'anno in corso.



☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà bapata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessore al Commercio, ai Mercati e
alle Attività Produttive
Dott.ssa Rosaria Gallero

Il Dirigente del Servizio gestione Canoni
e Altri Tributi
Dott. Sergio Aurino

Il Dirigente del Servizio Programmazione
Mercatale

Dott.ssa Rosaria Rossi

Visto: il Responsabile dell'Area Sviluppo
Socio Economico e Competitività

Dott.ssa Monica Tommaselli

Visto: il Responsabile dell'Area Entrate

Dott.ssa Paola Sabadin

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.1..... DEL 19/02/2021, AVENTE AD OGGETTO: : **Proposta al Consiglio: Precisioni ed integrazioni in ordine al punto 2 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020, al fine di dare piena attuazione a quanto stabilito dall'articolo 181, comma 1-bis, del Decreto-Legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77, nonché dall'articolo 9-ter, comma 3, del Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18/12/2020, n. 176.**

I Dirigente dei Servizi Programmazione Mercatale e Gestione Canoni ed altri tributi esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì,

I DIRIGENTI

Ron. Ri.
Sergio

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 22/02/2021 e protocollata con il n. DGC/2021/74.....;


Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V.p.o.

Addì,

IL RAGIONIERE GENERALE

P. P. G. A.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria Generale

Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .

Proposta di delibera di Giunta al Consiglio Comunale prot. n. 1 del 19.02.2021 DGC 19.02.2021 Servizio Gestione Canoni ed altri tributi – Servizio Programmazione Mercatale.

La proposta in esame, al fine di dare piena attuazione a quanto stabilito dall'articolo 181, comma 1-bis, del Decreto-Legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77, nonché dall'articolo 9-ter, comma 3, del Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18/12/2020, n. 176 precisa e conseguentemente dispone:

1) per i mercati in sede propria che l'esonero disposto, in deroga all'art. 37 del vigente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, con il punto 2 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020, debba intendersi riferito al medesimo periodo di cui all'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, garantendo in tal modo parità di trattamento tra operatori commerciali che svolgono la medesima attività;

2) l'equiparazione tra mercati cd. in sede propria e mercati cd. in sede impropria ai fini del calcolo dell'agevolazione applicabile in conseguenza di provvedimenti in tal senso emanati dallo Stato, trova applicazione anche per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2021, secondo quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 3, del D.L. n. 137/2020

Si stabilisce, inoltre, il calcolo delle misura dell'agevolazione disposta per il 2020 e per i primi tre mesi del 2021

Visti i contenuti della nota del 5.02.2021 del dirigente del Servizio Gestione Canoni ed altri tributi a seguito di richiesta dell'Assessore al Commercio di *“valutare se, avendo le due tipologie di canone la stessa natura in termini di entrata, sia applicabile anche per i mercati in sede propria l'esonero dal pagamento del canone per il periodo 1/04/2020 – 15/10/2020, così come previsto dall'art. 109 della legge 77/2020 e se a ristoro dello stesso il Comune di Napoli possa accedere all'apposito fondo previsto dallo stesso articolo;*

Considerato per quanto attiene l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 la nota di lettura di IFEL del 5.08.2020 e più precisamente il punto 5 della nota medesima esplicita la possibilità di prevedere “agevolazioni autonomamente decise dai Comuni nell'esercizio della propria autonomia regolamentare” a valere sul fondo medesimo, tenuto conto che “(...) che ad Avviso dell'ANCI entrate non coinvolte da schemi agevolativi nazionali o estensioni di entità limitata – anche in adattamento a situazioni locali – di schemi nazionali, (...) possano essere incorporate nel concetto di perdita di gettito oggetto di ristoro”

Tanto premesso e considerato, ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile si rappresenta quanto segue:

l'agevolazione per i mercati in sede propria è disposta, per un importo preventivato complessivamente in € 900.000 per l'anno 2020 e in € 290.000 per l'anno in corso, a valere sulle risorse del fondo attribuito al Comune di Napoli ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 34/2020, attesa la disamina compiuta nel presente provvedimento che conduce all'applicazione anche ai titolari dei posteggi dei mercati in sede propria dell'esenzione di cui all'art. 181 bis del DL34/2020.

Il Servizio Programmazione Mercatale dovrà procedere alla rendicontazione delle minori entrate derivanti dall'agevolazione disposta con il presente atto, nonché alle regolazioni contabili di cui al punto 6).

Tutto ciò premesso e rappresentato, si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Il Ragioniere Generale
dott. Raffaele Grimaldi

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dai Servizi proponenti.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di precisare che l'esonero disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.9.2020 è da intendersi riferito a tutto il periodo 1.3.2020-15.10.2020 per il quale l'art. 181, comma 1 bis, del D.L. 34/2020 (convertito con L. 77/2020) ha sancito, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per i titolari di concessioni o autorizzazione per commercio su aree pubbliche. Viene, altresì, proposto di precisare che l'equiparazione fra mercati in sede propria e quelli in sede impropria trova applicazione anche per l'anno 2021, demandando nel contempo alla Giunta l'adozione, *"compatibilmente con le risorse statali a disposizione"*, di ulteriori analoghi provvedimenti in caso di ulteriori futuri periodi di esenzione disposti dal legislatore. La Giunta propone, inoltre, al Consiglio di stabilire la misura dell'esonero, prevedendo che le corrispondenti minori entrate troveranno copertura nell'ambito del fondo istituito dall'art. 106 del citato D.L. 34/2020 nonché, infine, di disporre che gli eventuali crediti vantati dagli operatori per l'anno 2020 dovranno essere imputati ad eventuali debiti maturati dagli stessi per i canoni concessori non versati o per quelli dovuti per l'anno 2021.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: *"Favorevole"*.

Letto il parere di regolarità contabile che recita: *"[...] per quanto attiene l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art.106 del D.L. 34/2020 la nota di lettura di IFEL del 5.08.2020 [...] esplicita la possibilità di prevedere "agevolazioni autonomamente decise dai Comuni nell'esercizio della propria autonomia regolamentare" a valere sul fondo medesimo [...] Tanto premesso e considerato, ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile si rappresenta quanto segue: l'agevolazione per i mercati in sede propria è disposta: per un importo preventivato complessivamente in € 900.000 per l'anno 2020 e in € 290.000 per l'anno in corso, a valere sulle risorse del fondo attribuito al Comune di Napoli ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 [...]. Il Servizio Programmazione Mercatale dovrà procedere alla rendicontazione delle minori entrate derivanti dall'agevolazione disposta con il presente atto, nonché alle regolazioni contabili di cui al punto 6). Tutto ciò premesso e rappresentato, si esprime parere favorevole di regolarità contabile."*

Si richiamano:

- l'art. 181, comma 1-bis del citato D.L. 34/2020 (convertito con L. 77/2020), che prevede che: *"[...] i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche [...] sono esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche [...] e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche [...]"*;
- l'art. 9-ter, comma 3, del D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020, che dispone che *"In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche [...] già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 [...] sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019"*; in proposito, si evidenzia che il citato canone di cui all'art. 1, commi 837 e ss., della L. 160/2019 è il *"canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*, che i Comuni sono stati chiamati ad istituire, con regolamento da adottarsi ex art. 52 del D. Lgs. 446/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Si richiama l'attenzione della dirigenza sull'esercizio, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, del potere/dovere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente.

1
MISTE
Sindaco

Il Segretario Generale

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 62 del 26/02/2024 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,



nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 2.03.2024 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare o compilare, con la dicitura del caso, solo per la copia)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile